



COMUNE DI NIBIONNO
Provincia di LECCO



PARERE sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: "REVISIONE ORDINARIA delle Partecipazioni EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N.175 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE e DETERMINAZIONI CONSEGUENTI". Art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000-

Esercizio 2020

18 Dicembre 2021

Il sottoscritto Organo di Revisione

Visto

- quanto disposto dal D.Lgs. 19.08.2016 n. 175;
- che le Pubbliche Amministrazioni compresi i Comuni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 c. 2 del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;

RILEVATO

- che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto di misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2 del T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle condizioni ivi stabilite;
- che le disposizioni T.U.P.S. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO

- che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i. anche fuori dell'ambito territoriale del Comune;
- che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedura di evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.

CONSIDERATO

- che le società in House sulle quali si esercitano il controllo analogo, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati e soddisfano il requisito dell'attività prevalente, possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse;
- il migliore soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
- che la ricognizione è adempimento obbligatorio;
- che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella relazione tecnica predisposta dal Comune;
- il piano operativo di razionalizzazione Ordinario già adottato -da ultimo- con deliberazione n. 45 del 29.12.2020, aggiornato dal seguente dettaglio:

Partecipazioni Dirette	Codice fiscale	Quota di partecipazione in %
SILEA S.p.a.	00912620135	0,225
LARIO RETI HOLDING S.p.a.	03119540130	0,59
VILLA SERENA Spa (in corso di alienazione)	02600960138	0,19

che a seguito della revisione delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento delle tre partecipazioni e per le motivazioni illustrate nel Piano

ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto Revisore

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, accertandole come da predisposto allegato e di autorizzazione del mantenimento delle partecipazioni dirette in:

- SILEA S.p.A. con **0,225%**
- LARIO RETI HOLDING S.p.a. con **0,59%**;
- VILLA SERENA S.p.a. con **0,19%**, in corso di alienazione.

invita l'Ente

a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle relative spese;

a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio comunale, attuando le opportune scelte qualora emergessero diseconomie durante la gestione.

L'organo di revisione contabile
Dott. Giuseppe Gentile

Firmato digitalmente da: GENTILE GIUSEPPE
Data: 18/12/2021 16:03:59